

ORIGINE DEL PRODOTTO E INGREDIENTE PRIMARIO

Avv. Giorgia Andreis

Avv. Lorenza Andreis

Studio Avvocato Andreis e Associati

www.andreiseassociati.it

1. CONTESTO EUROPEO

Reg. UE 1169/2011

Art. 2 lett. g

«luogo di provenienza» : qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(Il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento).

Paese d'origine

Codice doganale (Reg. CE 952/2013)

Art 60 par. 1

Le merci interamente ottenute in un unico Paese o Territorio;

Art 60 par. 2

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 26 Paese d'origine o luogo di provenienza

1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI.

L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

3. Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;
oppure

b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

4. Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b) [*Regolamento 1337*], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati.

5. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:

- a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
- b) il latte;
- c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
- d) gli alimenti non trasformati;
- e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
- f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.

6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali. La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.

8. Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

9. Per gli alimenti di cui al paragrafo 2, lettera b) [*carni ex Reg. 1337*], al paragrafo 5, lettera a) [*tipi di carne diversa da quella bovina e quelle ex Reg. 1337*], e al paragrafo 6 [*carni usate come ingrediente*], le relazioni e le valutazioni d'impatto ai sensi del presente articolo prendono in considerazione, tra l'altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale:

- a) luogo di nascita;
- b) luogo di allevamento;
- c) luogo di macellazione.

Dal Regolamento 1169

1. *Ex art. 26 par. 2 lett. b) e 8:* **REG. CE 1337/2013** che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volati
2. *Ex art. 26 par. 3 e 8:* **Reg. UE 2018/775** recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.

3. *Ex art. 26 par. 5: Relazioni Commissione europea*

RELAZIONE sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento - **COM(2015) 204;**

RELAZIONE relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili - **COM(2015) 205;**

RELAZIONE sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente - **COM(2013) 755.**

REG. CE 1337/2013

Il Regolamento si applica alla carne destinata al consumatore finale o alla collettività.

Per le carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili

Modalità di indicazione:

- «Allevato in: nome Stato membro/ paese terzo» (a seconda della specie animale, si individua il paese di allevamento in base al periodo di tempo); oppure «Allevato/i in: vari Stati membri dell'UE/vari paesi extra UE/vari paesi dell'UE e paesi extra UE»
 - «Macellato in»

Il regolamento richiede anche il codice della partita

Si può usare l'indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.

Deroga: l'etichetta delle carni importate e per le quali le informazioni sull'allevamento non sono disponibili, deve contenere l'indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l'animale è stato macellato)».

REG. CE 1337/2013

Per le carni macinate e le rifilature

«Origine: UE: se le carni macinate o le rifilature sono prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;

«Allevato e macellato in: UE»: se le carni macinate o le rifilature sono prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;

«Allevato e macellato in: non UE»: qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell'Unione;

«Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE»: se le carni macinate o le rifilature sono prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell'Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;

«Allevato e macellato in: UE e non UE» : se le carni macinate o le rifilature sono prodotte con carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell'Unione; o carni ottenute da animali importati nell'Unione e macellati in uno o più Stati membri.

GLI ALTRI REGOLAMENTI EUROPEI SULL'ORIGINE DI DETERMINATI ALIMENTI

Reg. CE 1760/2000 sulle carni bovine

Reg. UE 29/2012 sull'olio di oliva

Reg. UE 1308/2013 – Reg. UE 534/2011 sugli ortofrutticoli

Reg. UE 1379/2013 sui prodotti della pesca

Reg. CE 834/2007 sul biologico - art. 24 indicazione dell'origine della materia prima agricola

Direttiva 2001/110/CE sul miele (recepita in Italia con **D. Lgs. 179/2004**)

REG. UE 2018/775

ORIGINE INGREDIENTE PRIMARIO

Gli elementi che innescano l'applicazione del Regolamento sono due:

- 1. il paese di origine dell'alimento finito è indicato in etichetta, e**
- 2. tale origine non è la stessa di quella dell'ingrediente primario.**

Si applica dal 1 aprile 2020

Si applica quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.

**Non si applica alle denominazioni geografiche protette,
non si applica ai marchi d'impresa registrati quando costituiscono indicazione di origine
*.... in attesa della adozione di norme specifiche.***

Non si applica ai prodotti biologici.

INGREDIENTE PRIMARIO

Art. 2 par. q) Regolamento 1169, l'ingrediente primario è definito secondo due CRITERI:

1. QUANTITATIVO

L'ingrediente rappresenta più del 50 % dell'alimento finito.

2. QUALITATIVO

L'ingrediente o gli ingredienti che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa.

INDIVIDUAZIONE DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Linee guida della Commissione europea del 31/01/2020

Gli operatori del settore alimentare nell'individuare l'ingrediente primario devono tenere conto di vari elementi, in particolare oltre alla composizione quantitativa dell'alimento, anche della sua natura, delle sue caratteristiche specifiche, della presentazione complessiva, della percezione e delle aspettative del consumatore.

«Gli operatori del settore alimentare dovrebbero valutare se l'indicazione dell'origine di un determinato ingrediente abbia probabilità di influenzare in misura sostanziale le decisioni di acquisto dei consumatori e se l'assenza di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori»

Gli ingredienti primari possono essere più di uno, e in questo caso, andrà indicata l'origine di tutti quelli identificati come tali.

È possibile che il Regolamento 775 si applichi anche ai prodotti trasformati a base di un unico ingrediente, se la trasformazione sostanziale del prodotto è stata effettuata in un luogo diverso da quello di origine della materia prima.

L'ingrediente primario può essere un ingrediente composto: in questo caso la Commissione europea ha chiarito che gli OSA devono fornire il livello di informazione più adeguato all'alimento, tenendo conto di diversi elementi.

Se l'origine dell'alimento è ripetuta più volte, anche l'indicazione di origine dell'ingrediente primario va ripetuta.

MODALITA' DI INDICAZIONE (art. 2)

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato (*ex. Paesi Balcanici, Alpi, Mediterraneo*); o

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato (*es. Black sea*); o

iv) uno o più Stati membri o paesi terzi (*es. Francia, Svizzera*); o

v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato (*es. Piemonte, Baviera*); o

vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni europee applicabili agli ingredienti primari in quanto tali (*ex Reg. 1337 oppure ex Reg. 1760*);

MODALITA' DI INDICAZIONE

b) attraverso una dicitura come ad esempio:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)»

o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI (art. 3)

Con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'art. 13 par. 2 Reg. 1169

1. Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole:

l'origine dell'ingrediente primario deve apparire nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

2. Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole:

l'origine dell'ingrediente primario deve apparire nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

SONO INDICAZIONI DI ORIGINI:

- LE DICITURE CHE SI RIFERISCONO AL PROCESSO DI PRODUZIONE O FABBRICAZIONE, COME AD ESEMPIO «*FATTO IN/PRODOTTO IN (PAESE)*», «*MADE IN (PAESE)*»;
- LE DICITURE COME «*PRODOTTO DI (PAESE)*», PERCHÉ IN GRADO DI SUGGERIRE AL CONSUMATORE CHE IL PRODOTTO INTERO PROVENGA DAL PAESE INDICATO;
 - BANDIERE, IMMAGINI, COLORI, CARTINE GEOGRAFICHE;
 - SIMBOLI NAZIONALI, MONUMENTI NAZIONALI, PAESAGGI.

OCCORRE SEMPRE VALUTARE LA PRESENTAZIONE NEL SUO COMPLESSO

NON SONO INDICAZIONI DI ORIGINE:

- I RIFERIMENTI ALL'OSA RESPONSABILE DELL'ETICHETTATURA ex art. 9 Reg. 1169;
- LE DENOMINAZIONI DI VENDITA LEGALI CONTENENTI UN'INDICAZIONE DI ORIGINE;
- LE DENOMINAZIONI USUALI E GENERICHE CHE CONTENGONO TERMINI GEOGRAFICI CHE INDICANO L'ORIGINE, MA LA CUI INTERPRETAZIONE NON È UNA INDICAZIONE DI ORIGINE (v. ad es. Salsiccia di Francoforte);
 - DICITURE COME «CONFEZIONATO IN»;
 - DICITURE COME «PRODOTTO DA/FABBRICATO DA (NOME E INDIRIZZO DELL'OSA)»;
- LA INDICAZIONE DELLA SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O CONFEZIONAMENTO EX D.LGS. 145/2017;
 - DICITURE COME «GENERE», «ISPIRATO», «ALLA», «RICETTA»...

OCCORRE SEMPRE VALUTARE LA PRESENTAZIONE NEL SUO COMPLESSO

2. CONTESTO NAZIONALE

Made in Italy

Legge 350/2003

Art. 4 comma 49

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce *falsa indicazione* la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce *fallace indicazione*, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.

Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

La *fallace indicazione* delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.

La *falsa indicazione* sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».

D. Lgs. 179/2004 sul miele

Paese di raccolta

D.M. 9 dicembre 2016 Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Paese di mungitura

Paese di condizionamento o di trasformazione

D.M. 26 luglio 2017 Indicazione dell'origine in etichetta del riso.

Paese di coltivazione

Paese di lavorazione

Paese di confezionamento

D.M. 26 luglio 2017 Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per
paste di semola di grano duro

Paese di coltivazione

Paese di molitura

D.M. 16 novembre 2017 Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro.

Il decreto si applica ai derivati del pomodoro di cui all'art. 24 L. 154/2016 e ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati del pomodoro.

Paese di coltivazione

Paese di trasformazione

Circolare MISE 23 aprile 2020 Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVI-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare.

E' consentito lo smaltimento fino al 31/12/2020 delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile, data di applicazione del regolamento dell'Unione n. 2018/775, nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione.

DECRETO 1 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetti Ufficiale dell'8/7/2020 - **Proroga delle disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, del riso e dei derivati del pomodoro.**

L'applicazione in via sperimentale dei decreti sul 2017 è valida fino al **31/12/2021.**

È stata abrogata la previsione secondo la quale i decreti perdono efficacia con l'adozione del Reg. UE 2018/775.

BOZZA DI DECRETO SULLA ORIGINE DEI SALUMI

Si applica alle carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

Indicazione relativa alla NASCITA, ALLEVAMENTO E MACELLAZIONE

“Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);

“Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);

“Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: (nome del paese)". La dicitura "100% italiano" è utilizzabile solo quando la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri UE e/o extra UE, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: UE", "Origine: extra UE", "Origine: Ue e extra UE".

In attesa della pubblicazione del decreto

3. PRECEDENTI E INTERPRETAZIONI

Corte giustizia europea sulla origine

v. ad esempio Causa C-363/18

L'art. 9 par. 1, lett. *i*), Reg. UE 1169/2011 in combinato disposto con l'art. 26, par. 2, lett. *a*), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l'indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all'interno del suddetto territorio, l'indicazione di tale provenienza.

Corte giustizia europea sulla origine

v. Causa C- 686/17

Per la definizione di paese di origine occorre rifarsi alle definizioni di origine non preferenziale di cui al Codice doganale.

Il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese della raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell'Unione europea e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta (v. Reg. CE 2913/92, Reg. CE 952/2013, Reg. UE 2015/2446).

L'articolo 7, par. 1, lett. a) Reg. UE 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che la mancata fornitura di indicazioni esplicative rispetto a un'indicazione del paese di origine determinata conformemente alle definizioni relative all'origine non preferenziale delle merci enunciate agli articoli da 23 a 26 del regolamento n. 2913/92 e all'articolo 60 del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con gli articoli da 31 a 36 del regolamento delegato 2015/2446, non induce in «errore» il consumatore ai sensi della disposizione di cui trattasi.

AGCM

Tra le più recenti:

Provvedimenti di dicembre 2019 sulla origine della pasta

Nel passato:

Miele della tradizione siciliana ma prodotto in Spagna.

Tonno evocativo della Sicilia con claims come «tradizione siciliana mediterranea» non rispondenti al vero (Moral suasion).

**Casi denominati “Italian sounding” per diversi tipi di conserve
(Accolti gli impegni dei professionisti).**

Cass. Pen. Sentenza 9 marzo 2020, n. 9357

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall'art. 517 cod. pen., in relazione all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino "doc" italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l'indicazione di vini italiani, le effigi della bandiera italiana e del Colosseo), da vitigni italiani

(si trattava nel caso di un kit contenente mosto, tappi, etichette, e che recava nelle confezioni le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta, la dicitura "vino italiano", le effigi del tricolore italiano e del Colosseo, così da ingenerare negli acquirenti la falsa convinzione che trattasi di bevanda composta da mosti di origine italiana).

Cass. pen. Sez. IV, 26-04-2017, n. 25030

**In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio,
la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti
integra:**

- a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49 della L. 350/2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana;**
- b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti.**

ITALIAN SOUNDING

Prodotti contraffatti (fake = falsi) che invadono i mercati internazionali, utilizzando un nome che «suona italiano», convincendo il consumatore che sta “acquistando italiano”.

PRODOTTI VENDUTI NEL MONDO SOGGETTI A DUE TIPOLOGIE DI CONTRAFFAZIONI SPESSO SOVRAPPOSTE:

**falsificazione dei prodotti tipici (DOP, IGP, STG) e dei marchi aziendali (Agropirateria);
riferimenti ingannevoli ad aree geografiche italiane, utilizzo del nome Italia o di nomi, simboli
e immagini ad essa riconducibili
(Italian Sounding).**